

COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa

Settore Affari Generali

Protocollo n. 1850 del 17/02/2022

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI POMARANCE, DAL 1° MARZO 2022 AL 30 GIUGNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. – CIG: 9092721EBA

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, DURATA, IMPORTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 1.1- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Con la presente richiesta di preventivo si chiede a Codesto spettabile operatore economico, vista la manifestazione di interesse presentata nella relativa indagine di mercato, di formulare offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (Semplificazioni) e ss.mm.ii., del servizio di accompagnamento e vigilanza presentando un preventivo che ricomprenda le attività sotto elencate e ogni onere connesso con il loro espletamento:

- servizio da svolgersi nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia di Pomarance e Larderello, trasportati con scuolabus del Comune di Pomarance;
- servizio per gli alunni della scuola primaria di Larderello con provenienza Pomarance, effettuato con il servizio di linea extraurbana;
- servizio per alunni con handicap, anche della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pomarance e Larderello.

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità dettagliatamente specificate nel Capitolato Speciale, in ottemperanza alle disposizioni minime di sicurezza previste dal Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali (da ora anche GDPR) e dal D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii.

Per il presente affidamento sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3, D. Lgs.81/2008.

ART. 1.2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio dovrà essere reso per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, secondo il calendario scolastico della Regione Toscana, su 5 gg. alla settimana, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario.

Eventuali esigenze aventi carattere di straordinarietà e di urgenza saranno di volta in volta comunicate dal Direttore del Settore Affari Generali al referente del servizio con modalità compatibili con il livello di urgenza dell'intervento.

ART. 1.3 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento è determinato in € 102.438,50 (centoduemilaquattrocentotrentotto/50) così suddiviso:

- € 101.188,50 oltre IVA nei termini di legge per l'esecuzione del servizio;
- € 1.250,00 oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Il prezzo orario posto a base di gara soggetto a ribasso è di € 20.95 oltre IVA.

L'importo è stato determinato considerando un numero presuntivo di ore previste per il servizio per tutta la durata dell'affidamento è pari a 4.830, ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte dell'Affidatario. L'importo è determinato sulla base di una stima oraria non vincolante per l'Amministrazione e potrà essere soggetto ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione.

L'Affidatario fatturerà al Comune le ore di servizio effettivamente svolte.

ART. 1.4 - MODALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Il presente servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, all'operatore economico che presenterà le migliori condizioni in relazione ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza.

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta compilando il modello **Scheda Tecnica** sulla base dei seguenti elementi, al fine di porre il RUP in condizione di esprimere una valutazione discrezionale:

n.	Elementi di negoziazione	Criteri di valutazione
1	Formazione diretta rivolta agli operatori impiegati nel servizio	Saranno valutate le ore di formazione generale e specifica (inerente il servizio di cui trattasi), da svolgersi durante il periodo contrattuale
2	Esperienza professionale del personale da impiegare nel servizio di accompagnamento	Sarà valutato il numero degli operatori con esperienza almeno biennale maturata in servizi analoghi da impiegare nel servizio
3	Economicità dell'offerta	Sarà valutato il prezzo orario offerto all'interno del dettaglio economico (di cui al punto 5.4)

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali nella quale l'operatore economico dovrà indicare i nominativi del referente individuato per il servizio e degli operatori impiegati.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50 /2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'obbligo di attenersi nello svolgimento delle attività al rispetto dei tempi, modalità ed esigenze manifestati dal Comune di Pomarance ed esplicitati nel Capitolato Speciale e nella presente Richiesta di Preventivo. Non deve inoltre far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione di esso e ciò anche dopo la conclusione del servizio. L'operatore economico è responsabile dello svolgimento delle attività e degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione a seguito della sua inosservanza e/o del proprio personale, delle obbligazioni nascenti dall'affidamento.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL'OFFERTA

L'operatore economico dovrà, **entro e non oltre le ore 18:00 del 22/02/2022,** accedere alla piattaforma START identificarsi all'indirizzo: https://start.toscana.it ed inserire la documentazione richiesta ai successivi articoli.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nel DGUE:

a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, co. 4 del Codice così come modificato dal DL Semplificazioni è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso comma 4. In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020 ai sensi dell'art. 80 co. 4 del Codice rilevano tri-buti sia di competenza statale che locale.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà di-chiarare all'interno del DGUE e del Modello 1 tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, dovrà essere dichiarato all'interno della Domanda di partecipazione, resa disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.

80 comma 3 del Co-dice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno ante-cedente la data di pubblicazione del bando di gara.

b) <u>di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.</u> 165;

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali di cui ai punti a) e b).

- c) <u>di possedere i requisiti di idoneità professionale definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</u>
 - **c.1** (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza; Inoltre
 - **c.2** (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1.

<u>È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto c).</u>

d) di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Aver eseguito nell'ultimo triennio (01/01/2018 – 31/12/2020) servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento (indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale) per un importo non inferiore ai 101.000,00 euro complessivi, oltre IVA, a favore di Enti pubblici.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecniche e professionali dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al presente punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria rispetto a ciascuna singola mandante. In caso di consorzi di cui all'articolo 45comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui alla presente lettera dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti tecnico professionali di cui al punto d).

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Nello spazio relativo alla procedura in oggetto **entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 3** (il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio) dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata **sottoscritta digitalmente:**

- **5.1) Domanda di partecipazione**; l'operatore economico per procedere all'invio del proprio preventivo, dovrà completare i seguenti passi di composizione della propria busta virtuale, come risultanti dalla procedura on line della piattaforma START:
- Accedere allo spazio dedicato sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- Completare:
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornarele informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Il passo 2 "Gestione della documentazione amministrativa" scaricare sul proprio pc il file "Domanda di partecipazione" messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo.
- Firmare il documento "domanda di partecipazione".

 Il documento deve essere firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandatariaed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto dicostituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

5.2) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; ai sensi dell'articolo 85 del Codice l'operatore economico deve compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione fra i documenti di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

In particolare l'offerente **dovrà compilare** le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:

- Parte II Informazioni sull'operatore economico, lettere A, B, C, D
- Parte III Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D
- Parte IV Criteri di selezione, lettera A: IDONEITA' punto 1), lettera C: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE punto 1b)
- Parte VI Dichiarazioni finali

Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:

- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice: da tutti i componenti l'operatore riunito, sezioni sopra indicate
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: sia dal consorzio che dalle consorzia-te indicate quali esecutrici, sezioni sopra indicate
- <u>Impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice</u>: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
- <u>Impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice: Sezione A e B</u> Parte III, Parte IV e Parte VI;

5.3) Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni;

Il "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:

- Impresa consorziata in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: Sezioni I, II, V, VI, VII;

- <u>Impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice</u>: l'impresa ausiliaria dovrà compilare le sezioni I, III, V, VI, VII ;
- Impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice: sezioni I, IV, V, VI, VII;

I documenti di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3, resi disponibili dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che li compila, come sopra indicato. I documenti, sottoscritti digitalmente, dovranno essere inseriti sulla piattaforma negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione, a cura del concorrente. In caso di operatore raggruppato o consorzio, i documenti saranno inseriti sulla piattaforma dalla mandataria/capogruppo o dal consorzio.

Si evidenzia che il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni come rese dall'operatore economico e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento. Nella successiva fase di controllo si procederà alla verifica della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

- d. Comunicazione ai sensi della legge 136/2010; l'operatore economico dovrà compilare ed inserire nell'apposito spazio della procedura START il modello reso disponibile tra i documenti di gara;
- **5.4) Dettaglio economico**; l'operatore economico dovrà compilare ed inserire nell'apposito spazio della procedura START il modello Dettaglio Economico, reso disponibile fra i documenti di gara.

Il concorrente dovrà compilare il dettaglio economico nel seguente modo:

- Dovrà indicare nella **casella a sfondo verde** l'importo unitario orario offerto;
- Attraverso formule precompilate nel dettaglio economico, nella **casella a sfondo giallo** sarà calcolato l'importo complessivo offerto in ribasso e in valuta rispetto all'importo posto a base di gara; **tale importo complessivo offerto dovrà corrispondere a quello indicato all'interno dell'offerta economica**.

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal Procuratore, Legale Rappresentante, titolare dell'operatore economico concorrente.

5.5) Offerta economica;

L'offerta consiste nell'importo complessivo offerto espresso in valuta e con massimo due cifre decimali.

Per presentare l'offerta l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 "presenta offerta"
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;

- Firmare il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico:
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato nell'apposito spazio previsto.

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal Procuratore, Legale Rappresentante, titolare dell'operatore economico concorrente.

L'offerta economica è vincolante per l'operatore economico affidatario.

Nell'offerta si intendono interamente compensati tutti i servizi inerenti all'affidamento, le prestazioni del personale e tutti gli oneri conseguenti, anche qualora non espressamente previsti dalla presente richiesta, necessari all'esecuzione del servizio.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica, il dettaglio economico devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica, il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale**, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

In caso di discordanza tra il valore indicato all'interno dell'offerta economica di cui al presente punto **5.5**), che rimane fissa invariabile e il valore indicato nel dettaglio economico di cui al precedente punto **5.4**), il prezzo unitario inserito nel dettaglio economico sarà corretto in base alla percentuale di discordanza riscontrata tra i due importi. Il prezzo unitario offerto all'interno del dettaglio economico, eventualmente corretto come sopra specificato, costituirà il prezzo unitario del servizio in oggetto.

5.6) Scheda Tecnica;

L'operatore economico dovrà compilare il modello Scheda Tecnica, reso disponibile fra la documentazione di gara.

La Scheda Tecnica dovrà essere compilata tenendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 1.4 della presente Richiesta di Preventivo, al fine di porre il RUP in condizione di esprimere la propria valutazione.

La Scheda tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la proposta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, la proposta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

ART. 6 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia ad ogni eccezione;
- Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'affidamento definitivo anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea:
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

ART. 7- TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'operatore economico è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'operatore economico è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c.9 del Codice di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii..

ART. 8- SICUREZZA DELLA PRESTAZIONE

L'Operatore economico si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente o dai soggetti preposti al controllo. Per l'esecuzione del presente affidamento si stimano per tutta la durata del servizio i costi per la sicurezza derivanti da interferenze in € 1.250,00 oltre IVA.

ART. 9- CORRISPETTIVO E TERMINE DI PAGAMENTO

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'operatore economico il corrispettivo orario derivante dall'offerta economica presentata, oltre oneri della sicurezza. Il corrispettivo verrà liquidato sulla base delle ore di servizio effettivamente rese e documentate e previa emissione di fattura elettronica, intestata al COMUNE DI POMARANCE Piazza Sant'Anna n. 1 56045 POMARANCE (PI) – P.I. e C.F. 00347520504, con riportato il **Codice Univoco Ufficio CQRRK7** e il **CIG: 9092721EBA**, nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002, del D. Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del già citato art. 4 unitamente a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA – ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" – a mezzo di mandato emesso dal Comune di Pomarance.

Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dal Comune di Pomarance secondo le modalità e i termini indicati con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del

D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'operatore economico, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente atto.

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico risultante dal D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'operatore economico, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza affinché l'amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore.

ART. 10- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste Italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione. I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 11- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma1 del D.Lgs 50/2016. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12- PENALI

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o venga espletato in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, il Comune potrà applicare all'Affidatario, con l'unica preliminare formalità della contestazione scritta dell'addebito, per ogni ora di espletamento del servizionon conforme al contenuto del presente capitolato e/o dell'offerta presentata in sede di gara, o per ogni mancato svolgimento di uno o più percorsi, una penale calcolata fino al 1 per 1000 del compenso dovuto, in relazione alla gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione del Comune, sia in relazione al grado di deficienza accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà pagato alcun corrispettivo, oltre all'applicazione delle eventuali penalità.

Qualora l'affidatario non provvedesse entro 5 giorni lavorativi alla sostituzione definitiva di personale giudicato inidoneo dal Comune, verrà applicata dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione, una penale pari a € 100,00 fino a un massimo di n° 5 giorni consecutivi, dopodiché l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo.

Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Responsabile dell' Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione. (art. 113-bis D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Le penali di cui sopra sono cumulabili.

L'applicazione delle penalità non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalle violazioni contrattuali verificatesi.

Si procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva di risolvere in qualsiasi momento il contratto per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli operatori, procedendo nei confronti dell'Affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dal Comune a mezzo raccomandata a.r., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale quando il loro numero sia superiore a 3.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'Affidatario stesso.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che talerisoluzione comporta, sia di legge sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- ✓ inadempienze dell'Affidatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; frode, interruzione o sospensione ingiustificata del servizio;
- ✓ violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa di terzi di cui ai precedenti art. 10 e 11;
- ✓ intervenuta inidoneità dell'Affidatario, sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal capitolato per l'ammissione alla gara o successivo accertamento dell'insussistenza degli stessi, mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'offerta tecnica:
- ✓ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi del citato art. 1453 C.C.;
- ✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente
 convenzione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri
 strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei
 conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente
 commessa pubblica;
- ✓ nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door); qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuale:
- √ qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o
 un'altra delle cause sopra elencate, da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne
 la buona riuscita delle prestazioni, con procedura ai sensi dell'art. 108, comma 3, del
 D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ in caso di concordato, fallimento o di amministrazione controllata dell'Affidatario; in tal caso l'appalto si intende revocato e la Amministrazione provvede a termini di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16/03/942 n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", articolo aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. h), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- ✓ irregolarità delle polizze assicurative;

- √ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- ✓ inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

Alla risoluzione anticipata si provvede come segue:

-il Comune contesta le violazioni in forma scritta ed assegna un termine per le eventuali controdeduzioni;

-nel caso in cui le controdeduzioni non siano presentate nei termini o non siano ritenute valide dal Comune, la stessa adotta apposito provvedimento di risoluzione, procedendo nei confronti dell'Affidatario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione, restando salva per il Comune la facoltà di esperire ogni altra azione legale per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione.

ART. 14 - RECESSO

Qualora l'Affidatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il committente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Amministrazione può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Affidatario dalle spese sostenute e del mancato guadagno.

ART. 15 - DEFINZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

ART.16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per l'affidamento, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

ART. 16.1- TITOLARE, DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomarance in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Piazza S. Anna n. 1 – 56045 Pomarance (PI) Cod. fiscale 00347520504 telefono 0588/62311; PEC comune.pomarance@postacert.toscana.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Centro studi Enti Locali Spa nella persona dell'Avv. Giuseppina Tofalo, e può essere contattato al seguente recapito mail: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it.

ART. 16.2 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Manifestazione di Interesse, nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

ART. 16.3 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato e i dati non saranno oggetto di profilazione.

ART. 16.4 – CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- dipendenti del Comune di Pomarance nominati quali soggetti incaricati al trattamento e assegnati alle strutture interessate dal presente affidamento.
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- soggetti esterni che rivestano la qualità di Responsabili Esterni quali a titolo meramente esemplificativo il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. In ogni caso, i dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati.

ART. 16.5 – DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento oltre al diritto di proporre reclamoall'autorità di controllo (Garante Privacy).

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione della lettera commerciale da parte del concorrente attestano l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

ART. 16.6 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di affidamento.

ART. 16.7 – NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di affidamento. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

ART. 16.8 – DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART. 17 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il D.Lgs 50/2016, ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con la firma per accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole dispostedai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

L'efficacia dell'affidamento è sospensivamente condizionata all'esecutività della determinazione di impegno di spesa.

ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è Eleonora Burchianti – tel. 058862319 e-mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it

Il Direttore del Settore Affari Generali Dott.ssa Eleonora Burchianti